ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 166

OGGETTO: Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 e alla determinazione commissariale n. 85 del 12 aprile 2010 - Modifica degli articoli 51, 53 e 56

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 28 ottobre 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.182 del 12 novembre 2025;

Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, *"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70"*;

Visto il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172

Il Segretario

INPS Firmato digitalmente da: **Gaetano Corsini** Data:28/10/2026 18:18:08

Il Presidente

INPS Firmato digitalmente da: **Gabriele Fava** Data:28/10/2026 18:11:27

REP. n. 628

del 18 maggio 2005, come modificato con determinazione commissariale n. 85 del 12 aprile 2010;

Visti, in particolare, gli articoli 51, 53 e 56 del citato Regolamento concernenti, rispettivamente, le gestioni di supporto, i capitali investibili e l'evidenziazione in bilancio dei capitali investibili;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, *"Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"*;

Atteso che l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, prevede, tra l'altro, che gli enti che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica non possano mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi - con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazioni ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione crediti - e che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, può essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti, che le aziende di credito possono tenere presso di sé;

Rilevato che con decreto del Ministro del tesoro del 25 gennaio 1996 è stato stabilito in lire 1.200 miliardi, pari ad euro 619,75 milioni, il livello massimo delle disponibilità che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può detenere presso le aziende di credito;

Tenuto conto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 settembre 2026 – a seguito di apposita richiesta formulata dall'Istituto con nota n. 16679 del 13 marzo 2026 - l'INPS è stato autorizzato a detenere attività in titoli di Stato, nel limite di euro 500 milioni in valore nominale;

Rilevato che la programmazione dei relativi acquisti deve essere effettuata dall'Istituto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro;

Preso atto che il suddetto importo, esclusivamente per le finalità ivi previste, si aggiunge alle disponibilità che l'Istituto può detenere presso le aziende di credito e Poste italiane S.p.A., già fissate in euro 619,75 milioni;

Preso atto che la quota da destinare all'acquisto di Titoli di Stato, stante l'ammontare degli investimenti in Buoni del Tesoro poliennali e in Buoni fruttiferi postali, iscritti in bilancio per un valore, rispettivamente, di euro 22.006.873,24 ed euro 6.000.000,00 (al netto di 10.000.000,00 in scadenza), risulta pari a 471.993.000,00;

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, "*Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale*" che, tra le altre disposizioni, definisce i fondi disponibili "*le somme eccedenti la normale liquidità di gestione*";

Rilevato che, in considerazione di quanto disposto dal D.M. 8 settembre 2026, si rende necessario, nelle more della revisione complessiva del Regolamento in oggetto, adeguare la disciplina contenuta negli articoli 51, 53 e 56 del Regolamento medesimo, anche al fine di avviare, con la dovuta tempestività, le previste interlocuzioni programmatorie con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Preso atto dell'opportunità di espungere, dal comma 1 dell'articolo 51 – Gestioni di supporto, il riferimento al Manuale di Amministrazione, non essendo stato lo stesso mai adottato, nonché di precisare, al successivo comma 3, che la rilevazione delle varie forme di impiego dei capitali disponibili eccedenti la normale liquidità di gestione è svolta dalla Gestione Impieghi patrimoniali esclusivamente per le attività di investimento unitarie;

Rilevato che occorre modificare l'attuale formulazione dell'articolo 53, comma 1, aggiungendo alla previsione dell'impiego "unitario" dei capitali negli investimenti, il riferimento a quello "per specifiche gestioni", al fine di prevedere la compresenza delle suddette due modalità;

Preso atto dell'esigenza di includere – con riferimento al medesimo comma 1 del suddetto art. 53 - tra le risorse utilizzabili per l'impiego dei capitali, anche i fondi disponibili provenienti da dividendi, cedole o altre forme di remunerazione, comunque denominate, rinvenienti dalle somme già investite e da ulteriori fondi disponibili;

Tenuto conto della necessità di introdurre - nel suindicato comma - una specifica previsione in materia di Titoli di Stato, stabilendo che gli investimenti in tali titoli siano consentiti nei limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Preso atto dell'opportunità di eliminare i commi 4 e 5 del citato articolo 53, in quanto non più coerenti con il complessivo sistema di programmazione, monitoraggio e controllo posto in essere dai Ministeri vigilanti;

Tenuto conto della necessità di modificare l'art. 56 del Regolamento in oggetto rendendo coerente il comma 1 dello stesso, con la nuova formulazione dell'art. 53, che prevede la compresenza di investimenti "in forma unitaria" e per "singole gestioni";

Vista la relazione della Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di modificare - per le ragioni e nei termini indicati in premessa – gli articoli 51, 53 e 56 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 e alla determinazione commissariale n. 85 del 12 aprile 2010.

Il testo dei suddetti articoli del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come sopra modificati, è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

La presente deliberazione viene inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 53, comma 2, DPR 30 aprile 1970, n. 639 come sostituito dall'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

Gaetano Corsini — Gabriele Fava

Allegato

Articolo 51

Gestioni di supporto

1. Le attività unitariamente svolte dall' INPS per conto delle gestioni e fondi da esso amministrati sono funzionalmente rilevate:

- nella Gestione per la produzione dei servizi;
- nella Gestione per gli impieghi patrimoniali.

2. La Gestione per la produzione dei servizi organizza l'insieme delle risorse necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti assegnati all'INPS:

- gestione e amministrazione dei costi di funzionamento degli uffici e della casa di riposo di Camogli;
- gestione delle disponibilità liquide delle gestioni per la parte relativa alla normale liquidità di funzionamento e delle attività non istituzionali svolte dall'INPS per servizi resi a terzi.

3. La Gestione per gli impieghi patrimoniali cura la rilevazione delle varie forme di impiego unitario dei capitali disponibili eccedenti la normale liquidità di gestione.

4. I valori previsionali e quelli consuntivi di tali gestioni sono rappresentati nei relativi bilanci che si compongono del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base degli schemi previsti per la redazione del bilancio dell'INPS.

Articolo 53

Capitali Investibili

1. L'impiego, unitario ovvero per specifiche gestioni, dei capitali negli investimenti mobiliari ed immobiliari, escluse le acquisizioni di immobili e strutture per uso uffici, è effettuato dall'INPS utilizzando:

a) gli incrementi dei fondi disponibili provenienti dalle riserve delle gestioni a capitalizzazione e a copertura di capitali;

b) le somme provenienti dai disinvestimenti;

c) i dividendi, le cedole o le altre forme di remunerazione, comunque denominate, rinvenienti dalle somme già investite;

d) gli ulteriori fondi disponibili.

Gli investimenti in titoli di Stato sono consentiti nei limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I fondi sopra descritti non investiti ai sensi del comma 1 e quelli disponibili provenienti dalle riserve obbligatorie costituite a garanzia del pagamento delle prestazioni, possono essere impiegati nella concessione di prestiti e mutui edilizi al personale di cui all'articolo 59 del Decreto del Presidente della

Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 nonché per la costituzione del fondo di cassa presso le banche.

3. Per ciascuna gestione può essere considerato investibile in un esercizio l'importo che risulterà disponibile all'inizio dell'anno in base ad accertamenti preconsuntivi dell'esercizio precedente.

4. (abrogato)

5. (abrogato)

6. I piani di impiego annuali dei fondi disponibili, nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentiti i Comitati delle singole gestioni attive, e approvati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza.

7. Alle delibere di cui al comma 6 si applicano le procedure di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Articolo 56

Evidenziazione in bilancio dei capitali investiti

1. L'impiego dei capitali disponibili effettuato dall'INPS è evidenziato, distintamente per ciascuna forma di utilizzo, nel bilancio della Gestione per gli impieghi patrimoniali ovvero delle Gestioni specifiche.

2. Nei bilanci delle gestioni che forniscono pro-tempore i fondi necessari per gli investimenti patrimoniali unitari, è esposta la relativa quota di partecipazione netta risultante al termine dell'esercizio in relazione all'ammontare e alla natura dei capitali disponibili delle stesse Gestioni risultanti in ciascun esercizio.

3. Per le gestioni che, a vario titolo, detengono investimenti patrimoniali di specifica pertinenza, i relativi cespiti sono evidenziati distintamente per forma d'impiego nei rispettivi bilanci.